

## Circ. Prot. 43325 del 09/07/2007

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente &ndash; Decreti ministeriali 17 dicembre 1987, n. 553 e 20 novembre 1997, n. 487  
Circolare Prot. 43325 del 09 maggio 2007

Si è avuto modo di registrare, negli ultimi tempi, incertezze interpretative ed applicative in ordine alla normativa vigente in tema di immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente.

Tali incertezze derivano, in buona parte, dalla circostanza che la materia è attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553 il quale, essendo stato adottato prima della entrata in vigore del nuovo codice della strada, non tiene evidentemente conto dei nuovi criteri che presiedono, in generale, alla immatricolazione ed all'uso dei veicoli e, inoltre, lo stesso appare ormai inadeguato anche alla luce della evoluzione normativa di settore.

Peraltro, il successivo decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, nel dettare una specifica disciplina relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, ha determinato ulteriori incertezze interpretative per quanto attiene agli aspetti amministrativi relativi alla immatricolazione ed all'uso di detta categoria di veicoli.

Per le ragioni suesposte, si è anzitutto ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un nuovo decreto ministeriale, attualmente in itinere, al fine di adeguare la disciplina amministrativa relativa alla immatricolazione ed all'uso delle autoambulanze.

Tuttavia, in attesa che venga portato a termine l'iter di adozione del nuovo decreto, si ritiene comunque opportuno fornire alcuni necessari chiarimenti interpretativi, allo scopo di consentire un corretto coordinamento tra le disposizioni contenute nei decreti ministeriali n. 553/1987 e n. 487/1997 con le vigenti norme del codice della strada.

Ciò posto, dal combinato disposto di cui agli artt. 54, 82, 85, 91 e 93 c.d.s. nonché degli artt. 203 e 244 del regolamento di esecuzione, derivano i principi che di seguito si illustrano.

\*\*\*\*\*

### A) Ambito oggettivo di applicabilità della disciplina

Le norme di riferimento si applicano alle autoambulanze, classificate quali veicoli per uso speciale, da immatricolare in uso proprio o in servizio di noleggio con conducente.

### B) Ambito soggettivo di applicabilità della disciplina

Le autoambulanze possono essere immatricolate esclusivamente in capo ad enti pubblici, imprese ed altre collettività pubbliche o private.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, possono immatricolare autoambulanze:

1. le strutture sanitarie pubbliche (es.: ASL, aziende ospedaliere, ecc.) e le strutture sanitarie private (es. cliniche private);
2. le imprese che svolgono attività commerciali o industriali ;
3. le organizzazioni di volontariato e le ONLUS, comprese le cooperative sociali;
4. le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive, ecc..

### C) Uso proprio

Le autoambulanze possono essere immatricolate in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa venga eventualmente

svolta.

Al riguardo, si precisa che per "corrispettivo" deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa.

In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo ai sensi dell'art. 82, comma 4, c.d.s.; pertanto, nell'ipotesi di specie, deve ritenersi legittimo l'utilizzo in uso proprio delle autoambulanze.

A mero titolo esemplificativo, si richiama l'art. 7, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il quale prevede espressamente che le organizzazioni di volontariato possano operare sulla base di convenzioni con enti pubblici, a titolo gratuito e senza fine di lucro, dietro corresponsione esclusivamente del rimborso delle spese sostenute.

Ciò premesso, i soggetti di cui al precedente paragrafo B) possono utilizzare autoambulanze in uso proprio:

- 1) gli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (se svolgono la propria attività nel settore sanitario) e, in ogni caso, al fine di tutelare il diritto alla salute ed alla integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività istituzionale dell'ente (es. scolari, spettatori di manifestazioni sportive, visitatori di musei, ecc.), dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
- 2) le imprese, per l'esercizio della propria attività principale, a condizione che sia diversa da quella di trasporto di infermi e di infortunati, svolta sia nel settore sanitario sia in altri settori commerciali o industriali, al fine di tutelare il diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività di impresa, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
- 3) le altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, al fine della tutela del diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività sociale, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.

Al fine della immatricolazione in uso proprio delle autoambulanze, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s..

Alle istanze di immatricolazione, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, debbono essere allegati:

- 1) nel caso di enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'ente stesso svolge i propri compiti istituzionali (v. All. 1 "Enti Pubblici");
- 2) nel caso di imprese, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'impresa stessa svolge la propria attività (v. All. 2 "Imprese");
- 3) nel caso di altre collettività, comprese le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le cooperative sociali non iscritte negli appositi registri, copia fotostatica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- 4) nel caso di organizzazioni di volontariato, di ONLUS e di cooperative sociali iscritte negli appositi registri, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante gli estremi della iscrizione (v. All. 3 "Organizzazioni Iscritte");
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante che l'attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito e, eventualmente, dietro corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute (v. All. 4).

Conseguentemente, nelle righe descrittive della carta di circolazione sono annotate le seguenti diciture:

- a) "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività sanitaria", nel caso in cui intestatario della carta di circolazione sia un ente pubblico, un'impresa od altra collettività che opera nel settore sanitario-assistenziale e, pertanto, il servizio di trasporto è rivolto alla generalità dei cittadini;
- b) "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività non sanitaria", nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione operi in settori diversi da quello sanitario e, pertanto, il servizio di trasporto







4) Indicare per esteso l'indirizzo completo;

5) si precisa che per "rimborso spese" si intendono le voci che non concorrono, in base alla normativa fiscale vigente, a formare il reddito di impresa;

6) indicare per esteso il tipo di documento, l'autorità che lo ha rilasciato, il numero, la data e il luogo di rilascio;

7) la firma non necessita di autenticazione, deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.

Fonte: <http://www.infrastrutturetrasporti.it>